



## **L'aggiornamento della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni**

1° giugno 2015: La Scheda di Dati di Sicurezza e la nuova linea guida ECHA.

Ida MARCELLO  
(Centro Nazionale Sostanze Chimiche - ISS – Roma)

Modena, 18 Settembre 2014

**RisCh2014**

# BASE GIURIDICA



**Titolo IV** - Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento:

**Art. 31** del Reg. 1907/2006: prescrizioni (dal 1 giugno 2007)

modificato dagli art. 57 e 58 del CLP [+  
Titolo VII – Disposizioni comuni e finali)

- Dir. 67/548 (DSD)
- Dir. 99/45 (DPD)
- D.Lgs 65/2003

nel

**Allegato II** del Reg. 1907/2006: affronta i dettagli tecnici – (definisce formato e contenuti)

aggiornato dal Reg. 453/2010 (in vigore dal 20 giugno 2010)

Orientamenti sulla compilazione  
delle schede di dati  
di sicurezza

Versione 2.0  
Dicembre 2013



**NON HA ALCUN  
VALORE LEGALE**



Ricerca Schede di Sicurezza

[Ricerca avanzata](#)

- [Home page](#)
- [Chi siamo](#)
- [Documenti](#)
- [Eventi](#)
- [Links](#)

Esplora l'archivio

- [Nome](#)
- [CAS](#)
- [CE](#)
- [Indice](#)

Area utenti registrati

- [Login](#)  
(utenti autorizzati)
- [Modifica profilo](#)

### Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche

Il Ministero della Salute, con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità, mette a disposizione una raccolta di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall'Unione Europea e contenute nell'Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), come utile supporto a tutti gli attori che hanno l'obbligo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'Allegato II del citato Regolamento.

La SDS è richiesta dal Regolamento REACH come indispensabile strumento di comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all'utilizzatore a valle. La circolazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento è finalizzata a migliorare la gestione dei rischi e l'osservanza della normativa europea in vigore. Le prescrizioni relative alle SDS sono contenute nell'articolo 31 del Regolamento mentre l'Allegato II reca la guida per la redazione della SDS. Il Regolamento (CE) n.453/2010 ha modificato l'Allegato II del Regolamento REACH al fine di adeguarlo ai criteri di classificazione previsti dal Regolamento CLP e alle norme relative alle SDS del GHS (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*).

Le attività di controllo condotte a livello nazionale dalle Autorità competenti hanno evidenziato carenze nelle informazioni contenute nelle SDS e difformità dai requisiti richiesti dalla normativa. Tali carenze sono state confermate dai risultati dei REACH *enforcement project* condotti da ECHA e in particolare dal secondo REF-2, pubblicato nel settembre del 2013, dal quale risulta che nelle n. 1181 aziende ispezionate, il 52 % delle SDS è risultato non conforme rispetto ai requisiti imposti dal Regolamento REACH.

Di conseguenza, il Ministero della Salute ha affidato al *Centro Nazionale Sostanze Chimiche* dell'Istituto Superiore di Sanità il compito di predisporre questa raccolta di modelli di SDS di sostanze con lo scopo di fornire delle Linee guida ed esempi per uniformare le SDS, garantirne la qualità e costituire un punto di riferimento per l'attività di vigilanza. Queste SDS non sono documenti validi legalmente ma rappresentano **modelli** da utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro cui spetta l'obbligo di garantire la comunicazione dei pericoli attraverso le SDS, adattandole alle proprie esigenze e assumendone la piena responsabilità.



## 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Sottosezione da compilare a cura dell'utente.

## 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Sottosezione da compilare a cura dell'utente.

Fornitore (fabbricante/importatore/rappresentante esclusivo/utilizzatore a valle/distributore):

Indirizzo/Casella postale:

ID paese/Codice di avviamento postale/Luogo:

**LG\_SDS pg. 46**

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica della persona competente in materia di SDS:

Contatto nazionale:

## 1.4. Numero telefonico di emergenza

Sottosezione da compilare a cura dell'utente.

Indicare il numero telefonico di uno o più tra i CAV accreditati dal Ministero della Salute ad accedere direttamente alla consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi (lista disponibile sul sito web

Questa SDS non ha alcun valore legale ma è un MODELLO DI SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA da utilizzare, modificare e integrare adattandolo alle proprie esigenze e assumendone la piena responsabilità.

Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Sostanze Chimiche

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo l'Allegato II del Regolamento 1907/2006 (REACH)

tricloroetilene

Versione: 1.0

Data di emissione: 28/06/2014

Data di stampa: 28/06/2014

Data di revisione: -

N. CAS 79-01-6

Pagina 2 di 18

<https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx>). In ogni caso, affinché il numero telefonico possa essere indicato in questa sezione, il CAV o i CAV devono essere contattati preventivamente e direttamente

**LG\_SDS pg. 46-47**

# Scheda di Dati di Sicurezza

secondo l'Allegato II del Regolamento 1907/2006 (REACH)

tricloroetilene

Versione: 1.0

Data di emissione: 28/06/2014

Data di stampa: 28/06/2014



N. CAS 79-01-6

## Indicazioni di pericolo

H350 Può provocare la sterilità o danni alla fertilità  
H341 Sospettato di causare danni alla fertilità  
H319 Provoca grave irritazione  
H315 Provoca irritazione  
H336 Può provocare sonnolenza o affaticamento  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici

## Consigli di prudenza

Sottosezione da compilare  
Secondo il Reg. 1272/2008, se non sono applicabili, indicare la prudenza, se non quella

## Informazioni di pericolo

Numero di autorizzazioni

Verificare nella propria scheda di sicurezza REACH in quanto la sostanza è

## 2.3. Altri pericoli

Dato non rilevante.

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR e RID: la sostanza non è pericolosa per l'ambiente.  
ADN: la sostanza è pericolosa per l'ambiente solo in cisterne secondo ADN.  
Codice IMDG: la sostanza non è un inquinante marino.

### 14.6

Il trasporto

### 14.7

Non applicabile  
Tipologia  
Categorie

### Altre

Nessuna

### SE

### 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Regolamenti UE

Autorizzazioni e/o Restrizioni d'uso:

**Autorizzazioni:** Sostanza inclusa nell'allegato XIV del Reg. 1907/2006 (Reg. 348/2013) [data di inclusione: 17/4/2013; data di scadenza: 21 aprile 2016].

**Restrizioni d'uso:** - Sostanza inclusa nell'allegato XVII del Reg. 1907/2006 voce n° 3 - sostanze o miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della dir. 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a

Questa SDS non ha alcun valore legale ma è un MODELLO DI SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA da utilizzare, modificare e integrare adattandolo alle proprie esigenze e assumendone la piena responsabilità.

Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Entro questa data la sostanza non potrà essere più immessa su mercato né usata senza autorizzazione all'uso o esenzione dall'obbligo di autorizzazione

### Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza

Versione 2.0  
Dicembre 2013



### Compilazione delle schede di dati di sicurezza

Il documento si propone di spiegare in termini semplici i principi e gli obblighi principali relativi alla compilazione e alla fornitura delle schede di dati di sicurezza ai sensi del regolamento REACH

Versione 1.0  
Dicembre 2013



## Guidance on the classification and naming of substances under REACH and CLP

### Guidance on the compilation of safety data sheets

#### Guidance on safety data sheets

This guidance provides information on issues to consider when compiling a Safety Data Sheet (an SDS), details of the requirements for information to be included within each Section of an SDS - in particular detailing the changes arising from the different revisions of Annex II of REACH and transition periods for implementation of these changes. It also gives general information on for which substances and mixtures SDSs needs to be provided and by whom.

[download full PDF document \(07/02/2014\)](#)

[download full PDF document](#)

[Guidance in a nutshell](#)

[Guidance for Downstream Users](#)

[Guidance for Annex V](#)

[Guidance for Annex V](#)

[Webinars](#)

[Dossier Submission Tools](#)

Aggiornamento degli orientamenti che comprende in particolare l'ampliamento dell'appendice 2 dei presenti orientamenti con il trasferimento e l'aggiornamento di informazioni precedentemente incluse in un documento d'orientamento separato (parte G della *Guida alle prescrizioni in materia di informazione e di valutazione della sicurezza chimica*).

L'appendice aggiornata fornisce istruzioni su come includere in una SDS informazioni sullo scenario d'esposizione e su come ampliare una SDS allegando lo scenario d'esposizione. Sono forniti inoltre orientamenti aggiornati sulla correlazione tra lo scenario d'esposizione e le sezioni della SDS.

L'aggiornamento comprende inoltre le seguenti tematiche:

- 1) aggiunta di una nota al capitolo 3.14 riguardante le disposizioni del regolamento (UE) n. 649/2012 (regolamento PIC) relative alla fornitura di una SDS nella lingua del paese o dell'area di destinazione;
- 2) aggiornamento del capitolo 3.22 in cui sono state cancellate informazioni già contenute nella versione aggiornata degli *Orientamenti per gli utilizzatori a valle* (versione 2.0);
- 3) aggiornamento del capitolo 3.23 al fine di assicurare la coerenza con la versione aggiornata degli *Orientamenti per gli utilizzatori a valle* (versione 2.0). È stata aggiunta in particolare un'opzione per gli utilizzatori a valle che devono trasmettere informazioni relative alle miscele;
- 4) aggiornamento della tabella 2 nell'appendice 1 al fine di eliminare informazioni sui periodi transitori che sono già scaduti e aggiungere chiarimenti sulle informazioni mantenute in un formato ottimizzato;
- 5) correzioni minori volte ad aggiornare gli hyperlink e a correggere gli errori tipografici;
- 6) modifica del formato secondo la nuova identità dell'ECHA.





# FORNITURA DELLA SDS:

- OBBLIGATORIA (art. **31.1a, 1b e 1c**)
- OBBLIGATORIA ma su richiesta (art. **31.3**)
- Obbligo di comunicare informazioni quando non è prescritta una SDS (art. **32**) LG\_SDS cap. 3.6
- Non è richiesta SDS (art. **31.4**) LG\_SDS cap. 3.1

**Entrato in vigore 20 giugno 2010**  
**Ha modificato l'Allegato II**



31.5.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/1

II

*(Atti non legislativi)*

## REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE**

**del 20 maggio 2010**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

*(Testo rilevante ai fini del SEE)*

**RisCh2014**

Il nuovo Allegato II del Reg. 453 consta di due Allegati contenenti due nuovi formati di SDS diversi che devono essere adottati secondo tempistiche differenti



ALLEGATO I

'ALLEGATO II

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

PARTE A

0.1. Introduzione

0.1.1. Il presente allegato definisce le disposizioni che il fornitore deve rispettare compilando la scheda di dati di sicurezza fornita per una sostanza o una miscela a norma dell'articolo 31.

**Obbligatorio a decorrere dal 1 dicembre 2010**

ALLEGATO II

'ALLEGATO II

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

PARTE A

0.1. Introduzione

0.1.1. Il presente allegato definisce le disposizioni che il fornitore deve rispettare compilando la scheda di dati di sicurezza fornita per una sostanza o una miscela a norma dell'articolo 31.

**Obbligatorio a decorrere dal 1 giugno 2015**

**Ciascun allegato si applica sia alle sostanze sia alle miscele**

# La tempistica per l'applicazione del 453/2010 è dettata dal Reg. 1272/2008



- (8) La prescrizione relativa all'inclusione, nelle schede di dati di sicurezza, della classificazione e dell'etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze e le miscele, come modificata dal presente regolamento, va attuata seguendo l'applicazione scaglionata delle prescrizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Di conseguenza, dato che la classificazione e la comunicazione del pericolo per le miscele dipendono dalla classificazione e dalla comunicazione del pericolo per le sostanze, la prescrizione relativa all'inclusione della classificazione e dell'etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 per le miscele va applicata solo dopo la prescrizione relativa all'inclusione della classificazione e dell'etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze.



# STRUTTURA DELLA SDS



Mantenute le 16 sezioni ma introdotte nuove **sub-sezioni** (elencate nella Parte B degli Allegati I/II) **LG\_SDS cap. 4**

**La SDS non deve contenere sottosezioni prive di testo!**

**Inserimento obbligatorio, a partire da 1 dicembre 2010 e sino al 1 giugno 2015, della doppia classificazione delle SOSTANZE, sia in base ai criteri della 67/548/CEE, sia in base al CLP:**

- **sostanze:** nella sez. 2 classificazione secondo CLP/DSD
- **miscele:** nella sez. 3 classificazione delle sostanze secondo DSD e CLP (se disponibile)

### 3.2. Miscela

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Carfentrazone-etile	(Numero CAS) 128639-02-1 (Index) 607-309-00-5	< 10	N; R50/53	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Modificato trisilossane polietere	(Numero CAS) 134180-76-0	< 5	Xn; R20/21 Xi; R36 N; R51/53	Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
Dodecilbenzensolfonato di calcio	(Numero CAS) 26264-06-2 (Numero CE) 247-557-8	< 5	Xi; R38 Xi; R41	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318
butan-1-olo, n-butanolo	(Numero CAS) 71-36-3 (Numero CE) 200-751-6 (Index) 603-004-00-6 (no. REACH) 01-2119484630-38	< 5	R10 Xn; R22 Xi; R41 Xi; R37/38 R67	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	(Numero CAS) 64742-95-6 (Numero CE) 265-199-0 (no. REACH) 01-2119455851-35	< 5	R10 Xn; R65 R66 R67 Xi; R37 N; R51/53	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411

---

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

**PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA**

PARTE A

0.1. **Introduzione**

0.1.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare compilando la scheda di dati di sicurezza fornita per una sostanza o una miscela a norma dell'articolo 31.

0.1.2. Le informazioni presentate nella scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione sono riportati in un allegato alla scheda di dati di sicurezza.

0.2. **Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza**

0.2.1. La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla tutela dell'ambiente. Chi compila la scheda di dati di sicurezza deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare ed eliminare in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.



- 0.2.3. Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento.
- 0.2.4. Il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso, evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Indicazioni quali “può essere pericolosa”, “nessun effetto sulla salute”, “sicura nella maggior parte delle condizioni di utilizzo” o “innocua” o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non sono pericolose o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela non devono essere usate sulla scheda.
- 0.2.5. La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. Quando una scheda di dati sicurezza viene sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. In tal caso la data di compilazione identificata quale “Revisione: (data)” nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina.
- 0.4. **Contenuto delle schede di dati di sicurezza**
- Le informazioni richieste dal presente allegato vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sottosezioni elencate nella parte B. Le schede di dati di sicurezza non devono contenere sottosezioni prive di testo.



8.1. Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

9.2. Altre informazioni

La scheda di dati di sicurezza deve comprendere i seguenti 16 titoli, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 6, oltre ai sottotitoli elencati eccetto la sezione 3, in cui vanno incluse solo la sottosezione 3.1 o 3.2, a seconda del caso:

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificazione

1.2. Usi

1.3. In

1.4. N

SEZIONE

2.1. C

2.2. E

2.3. A

SEZIONE

3.1. S

3.2. M

SEZIONE

4.1. D

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SEZIONE 5: Misure di

5.1. Mezzi di estinzione

5.2. Pericoli speciali der

5.3. Raccomandazioni p

SEZIONE 6: Misure in

6.1. Precauzioni persona

6.2. Precauzioni ambien

6.3. Metodi e materiali p

6.4. Riferimento ad altre

SEZIONE 7: Manipola

7.1. Precauzioni per la m

7.2. Condizioni per l'imr

7.3. Usi finali specifici

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

## 0.4. Contenuto delle schede di dati di sicurezza

Reg. 453/2010

Le informazioni richieste dal presente allegato vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sottosezioni elencate nella parte B. Le schede di dati di sicurezza non devono contenere sottosezioni prive di testo. ←

### 11.1.11. Assenza di dati specifici

Non è sempre possibile ottenere informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o miscela. Nei casi in cui i dati su una determinata sostanza o miscela non sono disponibili, si possono utilizzare dati su sostanze o miscele simili, se opportuno, a condizione che la sostanza o miscela simile venga identificata. Va indicato chiaramente se non si utilizzano dati specifici o se i dati non sono disponibili.

15.1. Nome e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifici per la sostanza o la miscela

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni»





COMMISSIONE  
EUROPEA



**RELAZIONE  
CONSIGLIO,**

**conformemente al  
paragrafo 2, del re  
in conformità al**

### 2.1.2. Conclusioni

Come previsto, cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento REACH, è ancora troppo presto per quantificare i benefici. Sulla base dell'esame delle informazioni qualitative e di una serie rappresentativa di indicatori quantitativi la Commissione ha invece analizzato le tendenze emergenti.

La Commissione ha esaminato i fattori chiave che sono già operativi e che rivestono particolare interesse ai fini della creazione dei benefici, consistenti nella registrazione, nell'informazione all'interno della catena d'approvvigionamento, nelle autorizzazioni e nelle restrizioni. Essa ha inoltre analizzato le misure che contribuiscono a concretizzare tali benefici, quali la valutazione dei fascicoli, gli orientamenti, le ispezioni e i provvedimenti di applicazione.

La Commissione constata quanto segue:

- la migliore informazione comporta modifiche delle classificazioni, che applicano quindi nella maggior parte dei casi criteri più rigorosi. La qualità delle informazioni disponibili ai fini della valutazione dei rischi è già migliorata rispetto a quella esistente prima dell'introduzione di REACH;
- la maggiore informazione all'interno della catena di approvvigionamento e schede di dati di sicurezza migliorate consentono l'adozione di misure più appropriate di gestione dei rischi, contribuendo in tal modo alla riduzione dei rischi nominali, a beneficio degli utilizzatori finali, quali i fabbricanti di articoli;
- gli obblighi più stringenti relativamente alle sostanze estremamente preoccupanti introdotti dalle disposizioni riguardanti l'elenco delle sostanze

**RisCh2014**

## Improvements in safety data sheets

#5

October 2013  
Issue 5

CLP  
REACH

Nearly all of the inspected companies (97%) had the required safety data sheets available on site. Moreover, 86% of companies had their safety data sheets available in the national language. "Although the availability of safety data sheets in inspected companies was very high, the quality of these was insufficient in 52% of the cases," says Ms Magdalena Tloczek from ECHA's Forum Secretariat. "This is a matter of concern for us," Ms Promet adds, "and we hope to encourage companies to increase their attention to communication along the supply chain."



Magdalena Tloczek from ECHA's Forum Secretariat.

Inspectors noticed, however, an improvement in the formats and availability of safety data sheets in comparison to the previous enforcement project (REF-1) which was run in 2009 (although the results are not fully comparable due to the difference in the amount of inspected data).

"Between the first and second enforcement projects, a lot of information had been produced, such as the REF-1 project report and the ECHA Guidance on the compilation of safety data sheets." says Ms Tloczek and continues. "the increased awareness amongst

RisCh2014

La SDS va consegnata alla prima forn

***Datata*** (Art. 31.6) - data di compilazione

Fornita ***gratuitamente*** e in ***forma cartacea***

**Lingua:** ***ufficiale dello SM sul cui mercato***

***sono immessi*** (Art. 31.5) (anche l'allegato con gli SE è parte integrante della SDS)


Il fornitore è responsabile della SDS (LG\_SDS cap 3.2):

anche qualora non abbia predisposto in prima persona la SDS ma abbia delegato a «persone competenti» tale funzione (LG\_SDS cap 3.24);

abbia utilizzato un servizio esterno o un software (LG\_SDS cap 3.24);

abbia fatto ricorso a informazioni estratte dalle SDS dei suoi fornitori (LG\_SDS cap 3.25)

Publiccare una copia (o un aggiornamento) di una SDS su un sito web NON può essere considerato come aver assolto al proprio dovere di “fornire” (Forum ECHA) (LG\_SDS cap. 3.13)





La SDS va rivista/aggiornata periodicamente tuttavia,  
**il Regolamento REACH non definisce la**

Le uniche modifiche che danno luogo a obblighi legali in merito alla fornitura di versioni aggiornate della SDS sono quelle stabilite nell'articolo 31.9

(LG\_SDS cap. 3.3)

Sei in Etichettatura Sostanze > Risultati della ricerca > mercaptoacetato-di-2-etilesile



**Paolo Izzo**

Centro Nazionale Sostanze Chimiche  
Istituto Superiore di Sanità  
Viale Regina Elena, 299  
00161 Roma  
Italia  
Telefono: 06 4990 3508  
Fax: 06 49 90 31 76  
paolo.izzo@iss.it

**mercaptoacetato-di-2-etilesile**

Scheda della sostanza

(Base dati aggiornata al Regolamento (CE) n. 790/2009, 1° APT)

N. CAS 7659-86-1 N. CE 231-620-4 **N. Indice**


Nome chimico della sostanza mercaptoacetato-di-2-etilesile

Per questa sostanza il responsabile dell'immissione in commercio deve effettuare una valutazione dei pericoli associati alla sostanza come previsto dall'Articolo 13 del Regolamento 1272/2008 (Regolamento CLP) che recita:

Decisione di classificare le sostanze e le miscele Se la valutazione effettuata a norma degli articoli 9 e 12 indica che i pericoli associati alla sostanza o miscela corrispondono ai criteri di classificazione in una o più classi di pericolo o relative differenziazioni di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano la sostanza o miscela in funzione della o delle rispettive classi di pericolo o differenziazioni attribuendo:

- a) una o più categorie di pericolo per ogni rispettiva classe di pericolo o differenziazione
- b) fatto salvo l'articolo 21, una o più indicazioni di pericolo corrispondenti a ciascuna categoria di pericolo attribuita

Notes  
Note D



### 3.25 Fonti selezionate di dati sulle sostanze utili per la compilazione delle SDS



Una larga parte delle informazioni necessarie al fine di compilare la SDS dovrebbero già essere a disposizione del fornitore in quanto sarà stato necessario raccoglierle ai fini di altre normative di controllo delle sostanze chimiche, in particolare allo scopo di determinare, per esempio, le prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio a norma del CLP e in conformità della normativa internazionale in materia di trasporto nonché per assolvere alle disposizioni della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Se le sostanze sono soggette a registrazione a norma del REACH e il fornitore è un membro di un Forum per lo scambio delle informazioni sulle sostanze (SIEF) o di un consorzio<sup>35</sup>, qualora ne esista uno per la sostanza in oggetto, questi deve aver condiviso l'accesso alle informazioni aggiuntive sulla sostanza.

Per gli utilizzatore a valle di sostanze (e per tutti i formulatori di miscele), la fonte principale di informazioni è quella data dal fornitore nella SDS per le sostanze o miscele specifiche.

Qualora diventi evidente nel corso della compilazione della SDS che alcuni dati non sono immediatamente disponibili alla persona responsabile della compilazione (in particolare se una SDS viene preparata prima che sia richiesto un fascicolo di registrazione per esempio per sostanze a basso volume di produzione) sono pubblicamente disponibili anche banche dati con informazioni pertinenti (consultabili sia per reperire dati altrimenti inaccessibili che per verificare i dati forniti a monte che appaiono incoerenti o poco plausibili), quali per esempio:

Banca dati dell'**ECHA** sulle sostanze registrate:

<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>



## 3.25 Fonti selezionate di dati sulle sostanze utili per la compilazione delle SDS



ECHA database on registered substances (<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>)

ECHA classification and labelling inventory  
(<http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>)

ESIS (<http://esis.jrc.ec.europa.eu>)

GESTIS (<http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp>)

International Chemical Safety Cards (ICSC) (<http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>)

eChemPortal  
([http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request\\_locale=en](http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en))

IPCS INCHEM (<http://www.inchem.org/>)

TOXNET (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html> )





## Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza Versione 2.0 Dicembre 2013

Il sito web del programma internazionale sulla sicurezza chimica (IPCS) INCHEM fornisce rapido accesso a informazioni su sostanze chimiche sottoposte a peer review a livello internazionale comunemente utilizzate in tutto il mondo, che si possono anche ritrovare come agenti contaminanti nell'ambiente e negli alimenti. Esso unifica le informazioni derivanti da numerose organizzazioni intergovernative il cui scopo è fornire assistenza per un'efficace gestione delle sostanze chimiche.

### **TOXNET**

(<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>)

Toxnet è la rete di dati di tossicologia della National Library of Medicine degli Stati Uniti d'America. Essa fornisce accesso alle banche dati sulla tossicologia, sulle sostanze chimiche pericolose, sulla salute ambientale e sugli sprigionamenti tossici.

È importante prestare attenzione alle possibili differenze nell'affidabilità delle informazioni provenienti da queste fonti.

Si noti che in tutti i casi (anche quando le informazioni sulle sostanze componenti di miscele sono state ottenute dalle SDS dei fornitori di tali sostanze, cfr. capitolo 3 paragrafo 3.2 sopra) la responsabilità in merito alla precisione dei contenuti della SDS rimane comunque del fornitore.



Notified classification and labelling according to CLP criteria

Classification		Labelling			Specific Concentration limits, M-Factors	Notes	Classification affected by Impurities / Additives	Additional Notified Information	Number of Notifiers	Joint Entries	View	
Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code (s)								
Flam. Liq. 2	H225	H225										
Acute Tox. 3	H301	H301										
Acute Tox. 3	H311	H311										
Skin Irrit. 2	H315	H315		GHS06 GHS02 GHS09 GHS05 GHS08 Dgr								
Skin Sens. 1	H317	H317										
Eye Dam. 1	H318	H318				Note D		State/Form IUPAC Names	331		🔍	
Acute Tox. 3	H331	H331										
STOT SE 3	H335	H335										
Carc. 1B	H350	H350										
Aquatic Chronic 2	H411	H411										
Flam. Liq. 2	H225	H225										
Acute Tox. 3	H301	H301		GHS06 GHS02 GHS09 GHS08 GHS05 Dgr								
Acute Tox. 3	H311	H311										
Skin Irrit. 2	H315	H315										
Skin Sens. 1	H317	H317										
Eye Dam. 1	H318	H318				Note D		State/Form IUPAC Names	143		🔍	
Acute Tox. 3	H331	H331										
STOT SE 3	H335	H335										
Carc. 1B	H350	H350										
Aquatic Chronic 2	H411	H411										

Aquatic Chronic 2	H411	H411								
Flam. Liq. 2	H225	H225								
Acute Tox. 3	H301	H301								
Acute Tox. 3	H311	H311								
Skin Irrit. 2	H315	H315								
Skin Sens. 1	H317	H317								
Eye Dam. 1	H318	H318								
Acute Tox. 3	H331	H331								
STOT SE 3	H335 (Not provided)	H335								
Carc. 2	H351	H351								
Repr. 2	H361	H361								
Aquatic Chronic 2	H411	H411								
Flam. Liq. 2	H225	H225								
Acute Tox. 3	H301	H301								
Acute Tox. 3	H311	H311								
Skin Irrit. 2	H315	H315								
Skin Sens. 1	H317	H317								
Eye Dam. 1	H318	H318								
Acute Tox. 3	H331	H331								
STOT SE 3	H335 (Not provided)	H335								
Carc. 1B	H350	H350								
Aquatic Chronic 2	H411	H411								



Registered substances

**Last updated 14 August 2014. Database contains 12636 unique substances and contains information from 48801 Dossiers.**

EC / List number	<input type="text"/>	Registration Number	<input type="text"/>
CAS Number	<input type="text" value="107-13-1"/>	Registrant	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	Total tonnage band (min)	<input type="text"/>
Total tonnage band (min)	<input type="text"/>	Total tonnage band (max)	<input type="text"/>
Last update date (min)	<input type="text"/>	Last update date (max)	<input type="text"/>
Country in which registered	<input type="text"/>	Registration type	<input type="text"/>
PBT Assessment outcome	<input type="text"/>	Submission type	<input type="text"/>
Product Category	Sector of Use	Process Category	Environmental Release Category
<input type="text" value="Select"/>	<input type="text" value="Select"/>	<input type="text" value="Select"/>	<input type="text" value="Select"/>

I have read and I accept [the legal notice](#)

EC / List No.	CAS No.	Name	Registration type	Submission type	Tonnage band	View
203-466-5	107-13-1	acrylonitrile	Full	Joint Submission	1,000,000 - 10,000,000 tonnes per annum	

- I dati ECHA vanno usati con grande cautela (nonostante l'autorevolezza della fonte) in quanto non vi è garanzia che le informazioni contenute nel fascicolo di registrazione siano corrette o che il fascicolo sia conforme al Reg REACH (informazioni non controllate né verificate da parte di ECHA).
- **Inoltre, il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso**

pathways

hazardous to the aquatic data lacking

■ Ecotoxicological Information



JOINT RESEARCH CENTRE

Institute for Health and Consumer Protection (IHCP)

European Commission > JRC > IHCP > ESIS

ESIS EINECS ELINCS NLP BPD PBT CLP/GHS HPV-LPV IUCLID DS ORATS

- EC# (EINECS# / ELINCS# / NLP#)



ES

ESIS /  
Please



JOINT RESEARCH CENTRE

Institute for Health and Consumer Protection (IHCP)

European Commission > JRC > IHCP > ESIS

ESIS

- EC# (EINECS# / ELINCS# / NLP#)

## ESIS : European chemical Substances Information System

**Please note that the databases have been taken over by the [European Chemicals Agency \(ECHA\)](#), which also ensures the further updates.**

**In this context:**

**The JRC will not make any more development of ESIS even not providing any further support.**

**RisCh2014**